

Direzione Centrale Risorse Umane Unità Relazioni Sindacali

LINEE GUIDA PER LA MODALITA' DI UTILIZZO DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI NEL CNR E MODALITA' PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI SINDACALI DI AMMINISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA PER LA PA -GEDAP.

Premessa

Si definisce “*Permesso Sindacale*” l’istituto attraverso il quale viene riconosciuto ai dipendenti pubblici il diritto di assentarsi dal posto di lavoro, sospendendo così la propria attività lavorativa, per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività sindacale (fruizione ad ore o per una o più giornate).

I permessi sindacali retribuiti nel pubblico impiego sono disciplinati dal D.lgs. n. 165/2001 e dagli accordi quadro (CCNQ) stipulati dall’ARAN e dalle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Attualmente, l’accordo quadro vigente che prevede la gestione dei permessi sindacali è il “*CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017*” (e successive integrazioni e modifiche).

I permessi sindacali retribuiti si dividono in:

1. Permessi sindacali per espletamento del mandato (OO.SS./RSU);
2. Permessi sindacali per le riunioni di organismi direttivi statuari.

1. PERMESSI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO

I permessi sindacali per l’espletamento del mandato sono disciplinati nel capo II del CCNQ richiamato e in particolare:

- **art. 10** “*Permessi sindacali per l’espletamento del mandato*”;
- art. 11 “*Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato*”;
- art. 12 “*Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato*”.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Risorse Umane

Unità Relazioni Sindacali

I soggetti titolari di questi permessi sono **le OO.SS. rappresentative¹** e le Rappresentanze Sindacali Unitarie – **RSU**.

Le organizzazioni sindacali non rappresentative non possono fruire di questa tipologia di permessi.

I soggetti titolari del monte ore, ovvero ciascuna delle singole Organizzazioni Sindacali rappresentative e ciascuna RSU, possono attingere esclusivamente dal monte ore di propria pertinenza, non essendo prevista alcuna compensazione tra le prerogative spettanti ai diversi soggetti (salvo alcuni casi espressamente previsti dalle norme contrattuali).

Allo stesso modo, non vi è compensazione tra il monte ore a disposizione di ciascuna sigla sindacale per la dirigenza amministrativa e quello per il personale del comparto (livelli professionali I - VIII).

Le organizzazioni sindacali possono disporre dei permessi, riconoscendoli ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e che siano dirigenti sindacali².

Il comma 1 dell'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017 dispone infatti che *“I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato”*.

Questi permessi possono essere fruiti:

- a giorni (per tutta la durata della giornata lavorativa)
- ad orario (ore di permesso)

1 Le **Organizzazioni Sindacali** sono considerate **rappresentative** a livello nazionale quando hanno, nel comparto o nell'area contrattuale di riferimento, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando la media tra il dato associativo e il dato elettorale per l'elezione dell'RSU. La rappresentatività è accertata periodicamente dall'ARAN.

2 La definizione di **“dirigente sindacale”** è riportata all'art. 3, comma 1, del CCNQ richiamato: nello specifico sono dirigenti sindacali: a) i componenti delle RSU; b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU; c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998; d) i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10 dell'ACQ 7 agosto 1998; e) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa; f) i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43 comma 2 del d.lgs. 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa; g) i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa.”



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Risorse Umane

Unità Relazioni Sindacali

e possono essere utilizzati per specifiche causali indicate al comma 5 dell'art. 10³, ovvero:

- per partecipare alle trattative sindacali
- per presenziare a convegni o congressi di natura sindacale
- per svolgere l'attività legata al mandato sindacale

Ne consegue che non possono essere utilizzati per motivi personali o diversi da quelli indicati.

L'Organizzazione Sindacale che conferisce tali permessi (con le modalità di seguito descritte) avrà anche l'onere di verificarne il corretto utilizzo da parte del dipendente.

L'Amministrazione, successivamente alla fruizione del permesso e per i soli fini amministrativi, potrà richiedere alla O.S., che ha autorizzato la fruizione, l'attestazione dell'effettivo utilizzo del permesso da parte del dipendente.

Il monte ore relativo ai suddetti permessi è calcolato annualmente da ciascuna amministrazione (monte ore di amministrazione).

Per il CNR, il calcolo annuale del monte ore di amministrazione è effettuato dall'Unità Relazioni Sindacali e, successivamente, comunicato a tutte le strutture del CNR, alle OO.SS. rappresentative e alle RSU.

Lo stesso monte ore, inoltre, è inserito nella piattaforma GEDAP⁴ e nel sistema interno del CNR di gestione del personale NSIP.

L'Amministrazione, infatti, attraverso i referenti GEDAP presenti in ciascun istituto, ha l'onere di verificare puntualmente la capienza del monte ore di pertinenza prima di riconoscere il permesso. Allo stesso modo, i responsabili di segreteria di ciascuna sede CNR hanno l'onere di inserire il permesso sul sistema NSIP verificando il tetto massimo.

2. I PERMESSI SINDACALI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

I permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari sono normati nel CCNQ dagli articoli:

- **Art. 13** “*Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari*”,
- **Art. 14** “*Criteri di ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari*”.

³ Art. 10, comma 5, “I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale”.

⁴ GEDAP è la banca dati istituita con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego. Il D. lgs. 165/2001 all'articolo 50 (commi 3 e 4) regola la gestione degli istituti sindacali retribuiti e non (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Risorse Umane

Unità Relazioni Sindacali

Al primo comma dell'art. 13 si enuncia infatti:

“Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri per consentire ai dirigenti sindacali indicati all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere e), f) e g), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali”.

Il monte ore di ciascuna Organizzazione Sindacale, relativo a questa tipologia di permesso, è calcolato dall'ARAN: la comunicazione del tetto massimo di utilizzo avviene centralmente dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso l'inserimento del dato nella piattaforma GEDAP.

Anche in questo caso, l'Amministrazione, attraverso i referenti GEDAP, ha l'onere di verificare puntualmente la capienza del monte ore di pertinenza attraverso la piattaforma GEDAP prima di riconoscere questo tipo di permesso.

3. PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PERMESSO SINDACALE

Premesse le tipologie di permesso sindacale retribuito, si evidenziano di seguito le modalità per la richiesta e inserimento in GEDAP del permesso sindacale.

Come già evidenziato, onere principale dell'Amministrazione è quello di verificare preliminarmente l'effettiva disponibilità delle ore di permesso nel monte ore assegnato a ciascun sindacato o alla RSU richiedente.

Al fine di accertare la correttezza formale per l'utilizzo dei permessi medesimi, è stato predisposto un iter per la richiesta dei permessi in argomento.

A tal fine è necessario che la richiesta sia inoltrata dalla O.S. o dalla RSU all'Amministrazione, e nello specifico indirizzata al Responsabile della struttura a cui il dipendente è afferente.

Per essere legittima e corretta formalmente, la richiesta del permesso sindacale deve essere:

- Trasmessa, di norma, almeno tre giorni prima della fruizione dello stesso, riducibili a 24 in caso di urgenza nella convocazione (la richiesta deve essere inoltrata tempestivamente all'Amministrazione anche per garantire la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura di appartenenza del dipendente);



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Risorse Umane

Unità Relazioni Sindacali

- trascritta su carta intestata della O.S. richiedente (la carta intestata riporta l'esatta denominazione della O.S. a cui imputare il permesso);
- sottoscritta dal responsabile sindacale autorizzato alla disposizione dei permessi;
- deve contenere puntualmente la tipologia del permesso da utilizzare (art. 10 CCNQ Espletamento del mandato/ art. 13 CCNQ Riunione per organismi direttivi statutari/ monte ore di RSU) al fine di individuare con certezza il monte ore a cui imputarlo;
- deve specificare la durata del permesso (se fruito ad ore deve riportare l'orario inizio e di fine, diversamente, se deve essere considerato per l'intera giornata lavorativa, l'orario sarà max di 7 ore e 12 minuti non essendo possibile maturare lavoro straordinario durante un permesso sindacale);
- deve riportare il luogo della riunione;
- deve contenere la motivazione del permesso (riunione/ convegno/ assemblea). I permessi sindacali vengono equiparati alle ore di servizio prestate e, dunque, non possono essere utilizzati per motivi diversi da quelli indicati dalla norma contrattuale.

Il Dirigente/Direttore/Responsabile della struttura CNR (per il tramite dei referenti GEDAP), una volta ricevuta la richiesta di permesso e prima di autorizzare l'assenza, è tenuto a verificare la regolarità formale dell'atto e, in caso di mancanza di qualche elemento essenziale, dovrà richiederne immediatamente l'integrazione alla O.S., titolare della richiesta, al fine di permetterne la tempestiva correzione/integrazione.

Contestualmente, è necessario verificare l'effettiva capienza del monte ore sindacale nella piattaforma Gedap e in NSIP.

Il permesso dovrà essere inserito dal responsabile nella piattaforma GEDAP prima dell'utilizzo dello stesso: ciò anche al fine di non vanificare la verifica della capienza del monte ore assegnato. In casi eccezionali e specificatamente motivati, il permesso potrà essere inserito successivamente ma, comunque, entro le due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti autorizzatori.

Qualora il dipendente non abbia fruito del permesso richiesto, autorizzato e già inserito nella piattaforma GEDAP, sarà possibile cambiare l'inserimento, cancellando il permesso nel sistema, almeno fino a quando il dato non verrà consolidato (il consolidamento definitivo dei permessi inseriti in GEDAP avviene il 31 marzo dell'anno successivo a quello di fruizione da parte dell'Unità Relazioni Sindacali).



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Risorse Umane

Unità Relazioni Sindacali

Con riguardo alla richiesta relativa al monte ore RSU, si precisa che nel permesso deve essere specificatamente indicata la RSU di appartenenza al fine di sottrarre le ore di permesso fruito dal dipendente dal corretto monte ore.

La richiesta, inoltre, deve partire in nome e per conto della stessa RSU e non della organizzazione sindacale nelle cui liste sono stati eletti i singoli componenti, trattandosi di un diritto riconosciuto alla RSU quale organo collegiale e non ai sindacati singoli.

Per ulteriori chiarimenti o integrazioni, si potrà contattare l'Unità Relazioni Sindacali attraverso la casella di posta elettronica dedicata: adempimenti.sindacali@cnr.it.

Si allega, per utilità, la raccolta sistematica pubblicata a dicembre 2024 dall'ARAN relativa ai permessi sindacali, aggiornata con l'ultimo CCNQ relativo di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024 (All. 1).

Si allega, inoltre, il nuovo modulo da utilizzare per l'accreditamento del Responsabile GEDAP di struttura (All. 2).

LA RESPONSABILE